

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 23-4390

L.R. 29/10/2015, n. 23 - Approvazione accordo per riconoscimento spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative ex artt.2 e 5, comma 1, delle funzioni di polizia amministrativa da parte del personale in avvalimento ex art.10, comma 5, nonché per la gestione dei Centri per l'impiego ex art. 16 e per l'utilizzo autovetture delle Province a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

visti in particolare gli articoli 2 e 5, comma 1, con i quali sono state definite le funzioni allocate in capo alle Province ed alla Città metropolitana e comuni a tutti gli enti, nonché l'articolo 24 che pone a carico della Regione le spese connesse all'applicazione della legge stessa a far data dal 1.1.2016 e riconosce a partire dall'anno 2015 alla Città metropolitana ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola contributi finalizzati a favorire l'avvio delle specifiche funzioni loro attribuite;

considerato che la Regione e gli enti di area vasta hanno provveduto alla stipula di accordi per l'individuazione del personale inserito nel ruolo separato regionale da distaccarsi presso gli enti per la gestione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della legge, e del personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale il cui costo è a carico della Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1-2405 del 16.11.2015 e n. 1-2692 del 23.12.2015;

dato atto che la Regione e gli enti di area vasta stanno completando le definizioni degli accordi per il trasferimento dei beni mobili e immobili strumentali alle funzioni riallocate presso la Regione, con l'obiettivo condiviso di razionalizzare le sedi, secondo quanto sancito dall'articolo 14 l.r. n. 23/2015, e di ottimizzare altresì le spese per gli immobili adibiti alle funzioni confermate in capo agli enti;

ritenuto necessario provvedere ai sensi degli articoli 10 e 24 della legge a stabilire in apposito accordo le modalità di riconoscimento da parte della Regione in favore delle Province piemontesi e della Città metropolitana di Torino delle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative comuni a tutti gli enti di cui agli articoli 2 e 5, comma 1, e delle spese di funzionamento per l'esercizio di funzioni di polizia locale da parte del personale in avvalimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, compreso il personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole-SAV;

considerata l'opportunità, per esigenze di semplificazione e di rilevazione complessiva degli oneri a carico del bilancio regionale, di disciplinare nello stesso accordo anche i criteri per il riconoscimento agli enti di area vasta delle spese sostenute per l'utilizzo delle autovetture da parte del personale del ruolo separato regionale assegnato alla gestione delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge, riallocate in capo alla Regione;

richiamata la D.G.R. n. 3-2846 del 1.2.2016 con cui si è disciplinato l'utilizzo in via transitoria delle autovetture delle Province e della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione e si è demandata alle strutture regionali competenti la stipula di apposite convenzioni con tali enti;

vista altresì la D.G.R. n. 2-2781 del 30.12.2015 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Province, Città metropolitana e Agenzia Piemonte Lavoro per la

regolazione dell'assegnazione temporanea, a far data dal 1.1.2016, del personale dei Centri per l'impiego all'Agenzia stessa, in attuazione dell'articolo 16 l. r. n. 23/2015;

dato atto che l'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 e disposizioni finanziarie" dispone che nelle more del riconoscimento da parte del Governo della quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte sottoscritta tra le parti il 10 dicembre 2015, la Regione riconosce alla Città metropolitana ed alle province piemontesi le spese di funzionamento dei Centri per l'impiego sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, a titolo di anticipazione delle somme che verranno integralmente rimborsate a seguito del trasferimento statale;

ritenuto di ricomprendere nell'accordo anche la disciplina del rimborso delle spese di funzionamento dei Centri per l'impiego sostenute dagli enti di area vasta nell'anno 2016;

dato atto che, a seguito di incontri tecnici bilaterali fra la Regione e gli enti, volti a rilevare tutte le spese di funzionamento con una metodologia omogenea, l'Osservatorio regionale, istituito con D.G.R. n. 2-406 del 13.10.2014, nella seduta del 4 novembre 2016 ha preso atto che le spese di funzionamento sostenute dagli enti e che sono oggetto di rimborso da parte della Regione attengono a :

- utenze e canoni,
- spese per acquisto di beni di consumo,
- spese per servizi di pulizia,
- spese per manutenzione di beni strumentali (HW, SW, sistema informativo, beni mobili e immobili),
- spese per l'utilizzo di autovetture di servizio (carburante, assicurazioni, manutenzione, tassa di proprietà, pedaggi autostradali), limitatamente alle spese per i mezzi utilizzati a servizio della funzione conferita nonché della funzione di polizia locale connessa alla funzione conferita,
- spese per medico RSPP
- spese per servizi di vigilanza (per i soli Centri per l'impiego),
- tributi e spese per assicurazioni di beni mobili e immobili,
- buoni pasto (esclusivamente per il personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale e per il personale dei Centri per l'impiego),
- spese per divise ed attrezzature peculiari, nonché per esercitazioni obbligatorie connesse alla funzione svolta, per il personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia locale, ivi compreso il personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole-SAV;

dato atto che l'Osservatorio regionale ha condiviso la proposta di individuare, a fronte della disparità di costi da ente ad ente, per l'anno 2016 un costo mensile per dipendente, parametrato ad un valore mediano, da riconoscersi a titolo di acconto, a cui farà seguito il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che avverrà su presentazione di rendicontazione supportata da contabilità analitica o, in mancanza, da specifici giustificativi di spesa nel caso in cui il costo mensile effettivo superi il valore mediano di riferimento;

dato atto inoltre che saranno oggetto di rimborso le spese per carburante, assicurazioni, manutenzione, tassa di proprietà e pedaggi autostradali sostenute dalle province con cui sono state stipulate le convenzioni di cui alla D.G.R. n. 3-2846 del 1.2.2016 per l'utilizzo delle autovetture a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione;

valutata infine l'opportunità di elaborare entro il primo trimestre 2017 congiuntamente con le Province e la Città metropolitana una metodologia per la definizione di costi standard, in modo da

avviare a partire dall'esercizio finanziario 2017 un percorso virtuoso di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento sostenute dagli enti;

visto lo schema di accordo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il cui testo è stato condiviso con gli enti interessati;

dato atto che alla spesa complessiva massima presunta di euro 5.000.000 per il rimborso alle Province ed alla Città metropolitana delle spese di funzionamento definite con l'allegato accordo si fa fronte, per la quota a carico della Regione, con le risorse stanziare sui capitoli 149828 e 145911 del bilancio 2016 e con adeguata copertura nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, e che le direzioni competenti provvederanno agli adempimenti per l'erogazione dei rimborsi;

vista la l.r. 5 dicembre 2016 n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 e disposizioni finanziarie";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

-di approvare l'accordo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, con le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino per il riconoscimento delle spese di funzionamento sostenute dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli artt. 2 e 5, comma 1 l.r. n. 23/2015, delle funzioni di polizia amministrativa da parte del personale in avvalimento ai sensi dell'art. 10, comma 5 l.r. n. 23/2015, nonché per la gestione dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art. 16 l.r. n.23/2015 e per l'utilizzo delle autovetture delle province a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione;

-di dar mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere l'allegato accordo, autorizzandolo ad apportandovi eventuali modifiche di natura formale che si dovessero rendere necessarie, fermo restando che modifiche attinenti ai contenuti sostanziali dell'accordo dovranno essere previamente ed espressamente autorizzate dalla Giunta;

-di dare atto che alla spesa complessiva massima presunta di euro 5.000.000 per il rimborso alle Province ed alla Città metropolitana delle spese di funzionamento definite con l'allegato accordo si fa fronte, per la quota a carico della Regione, con le risorse stanziare sui capitoli 149828 e 145911 del bilancio 2016 e con adeguata copertura nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, e che le direzioni competenti provvederanno agli adempimenti per l'erogazione dei rimborsi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.d) del d.lgs. n.33/2013.

(omissis)

Allegato

L. R. 29 ottobre 2015, n. 23 - Accordo per il riconoscimento delle spese di funzionamento per: a) l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 5, comma 1; b) l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa da parte del personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 5; c) la gestione dei Centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 16; d) l'utilizzo delle autovetture delle province a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione

tra

*il Presidente della Regione Piemonte
i Presidenti delle Province piemontesi
e il Sindaco della Città metropolitana di Torino*

Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23: “ Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

visti in particolare gli articoli 2 e 5, comma 1, con i quali sono state definite le funzioni allocate in capo alle province ed alla Città metropolitana e comuni a tutti gli enti, nonché l'articolo 24 che pone a carico della Regione le spese connesse all'applicazione della legge stessa a far data dal 1.1.2016 e riconosce a partire dall'anno 2015 alla Città metropolitana ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola contributi finalizzati a favorire l'avvio delle specifiche funzioni loro attribuite;

considerato che la Regione e gli enti di area vasta hanno provveduto alla stipula di accordi per l'individuazione del personale inserito nel ruolo separato regionale da distaccarsi presso gli enti per la gestione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della legge, e del personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale il cui costo è a carico della Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

dato atto che la Regione e gli enti di area vasta stanno completando le definizioni degli accordi per il trasferimento dei beni mobili e immobili strumentali alle funzioni riallocate presso la Regione, con l'obiettivo condiviso di razionalizzare le sedi, secondo quanto sancito dall'articolo 14 l.r. n. 23/2015, e di ottimizzare altresì le spese per gli immobili adibiti alle funzioni confermate in capo agli enti;

ritenuto necessario provvedere ai sensi degli articoli 10 e 24 della legge a stabilire in apposito accordo le modalità di riconoscimento da parte della Regione in favore delle province piemontesi e della Città metropolitana di Torino delle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative comuni a tutti gli enti di cui agli articoli 2 e 5, comma 1, e delle spese di funzionamento per l'esercizio di funzioni di polizia locale da parte del personale in avvalimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, compreso il personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole-SAV;

considerata l'opportunità, per esigenze di semplificazione e di rilevazione complessiva degli oneri a carico del bilancio regionale, di disciplinare nel presente accordo anche i criteri per il riconoscimento agli enti di area vasta delle spese sostenute per l'utilizzo delle autovetture da parte del personale del ruolo separato regionale assegnato alla gestione delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge, riallocate in capo alla Regione;

richiamata la D.G.R. n. 3-2846 del 1.2.2016 con cui si è disciplinato l'utilizzo in via transitoria delle autovetture delle province e della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni

riallocate in capo alla Regione e si è demandata alle strutture regionali competenti la stipula di apposite convenzioni con tali enti;

vista altresì la D.G.R. n. 2-2781 del 30.12.2015 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Province, Città metropolitana e Agenzia Piemonte Lavoro per la regolazione dell'assegnazione temporanea, a far data dal 1.1.2016, del personale dei Centri per l'impiego all'Agenzia stessa, in attuazione dell'articolo 16 l. r. n. 23/2015;

dato atto che l'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 e disposizioni finanziarie" dispone che nelle more del riconoscimento da parte del Governo della quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte sottoscritta tra le parti il 10 dicembre 2015, la Regione riconosce alla Città metropolitana ed alle province piemontesi le spese di funzionamento dei Centri per l'impiego sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, a titolo di anticipazione delle somme che verranno integralmente ristrate a seguito del trasferimento statale;

ritenuto di ricomprendere nel presente accordo la disciplina del rimborso delle spese di funzionamento dei Centri per l'impiego sostenute dagli enti di area vasta nell'anno 2016;

dato atto che, a seguito di incontri tecnici bilaterali fra la Regione e gli enti, volti a rilevare tutte le spese di funzionamento con una metodologia omogenea, l'Osservatorio regionale, istituito con D.G.R. n. 2-406 del 13.10.2014, nella seduta del 4 novembre 2016 ha preso atto che le spese di funzionamento sostenute dagli enti e che sono oggetto di rimborso da parte della Regione attengono a :

- utenze e canoni,
- spese per acquisto di beni di consumo,
- spese per servizi di pulizia,
- spese per manutenzione di beni strumentali (HW, SW, sistema informativo, beni mobili e immobili),
- spese per l'utilizzo di autovetture di servizio (carburante, assicurazioni, manutenzione, tassa di proprietà, pedaggi autostradali), limitatamente alle spese per i mezzi utilizzati a servizio della funzione conferita nonché della funzione di polizia locale connessa alla funzione conferita,
- spese per medico RSPP
- spese per servizi di vigilanza (per i soli Centri per l'impiego),
- tributi e spese per assicurazioni di beni mobili e immobili,
- buoni pasto (esclusivamente per il personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale e per il personale dei Centri per l'impiego),
- spese per divise ed attrezzature peculiari, nonché per esercitazioni obbligatorie connesse alla funzione svolta, per il personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia locale, ivi compreso il personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole-SAV;

dato atto che l'Osservatorio regionale ha condiviso la proposta di individuare, a fronte della disparità di costi da ente ad ente, per l'anno 2016 un costo mensile per dipendente, parametrato ad un valore mediano determinato con il presente accordo, da riconoscersi a titolo di acconto, a cui farà seguito il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che avverrà su presentazione di rendicontazione supportata da contabilità analitica o, in mancanza, da specifici giustificativi di spesa nel caso in cui il costo mensile effettivo superi il valore mediano determinato con il presente accordo,

dato atto inoltre che sono oggetto di rimborso le spese per carburante, assicurazioni, manutenzione, tassa di proprietà e pedaggi autostradali sostenute dalle province con cui sono state stipulate le convenzioni di cui alla D.G.R. n. 3-2846 del 1.2.2016 per l'utilizzo delle autovetture a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione,

tutto ciò premesso,

le parti convengono sui seguenti punti:

Articolo 1 (definizione spese di funzionamento e ambito di applicazione dell'accordo)

Le spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 5, comma 1, comuni a tutti gli enti, delle funzioni di polizia locale gestite dal personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 5, nonché per la gestione dei Centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29 ottobre 2015, n. 23, che sono rimborsate dalla Regione alle province piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino attengono a:

- utenze e canoni,
- spese per acquisto di beni di consumo,
- spese per servizi di pulizia,
- spese per manutenzione di beni strumentali (HW, SW, sistema informativo, beni mobili e immobili),
- spese per l'utilizzo di autovetture di servizio (carburante, assicurazioni, manutenzione, tassa di proprietà, pedaggi autostradali), limitatamente alle spese per i mezzi utilizzati a servizio della funzione conferita nonché della funzione di polizia locale connessa alla funzione conferita,
- spese per medico RSPP
- spese per servizi di vigilanza (per i soli Centri per l'impiego),
- tributi e spese per assicurazioni di beni mobili e immobili,
- buoni pasto (esclusivamente per il personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale e per il personale dei Centri per l'impiego),
- spese per divise ed attrezzature peculiari, nonché per esercitazioni obbligatorie per il personale in avvalimento addetto alle funzioni di polizia locale, ivi compreso il personale addetto ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole-SAV.

Articolo 2 (modalità di rimborso per l'anno 2016)

La Regione riconosce a titolo di anticipo, ai fini del rimborso delle spese di funzionamento per l'anno 2016 sostenute dalle province e dalla Città metropolitana per le funzioni di cui agli articoli 2 e 5, comma 1 della L.R. n.23/2015, un costo mensile massimo per dipendente pari al 50 per cento del valore comunicato dagli enti e sancito dall' Osservatorio regionale nella seduta del 4 novembre 2016 se uguale o inferiore al valore mediano di €422,10, cui seguirà conguaglio di pari entità a copertura delle spese sostenute.

In caso di valore superiore al valore mediano di €422,10, la Regione riconosce il 50 per cento del valore mediano stesso, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata da contabilità analitica o da specifici giustificativi di spesa.

La Regione riconosce a titolo di anticipo, ai fini del rimborso delle spese di funzionamento per l'anno 2016 sostenute dalle province e dalla Città metropolitana per il personale adibito alle funzioni di polizia locale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della L.R. n.23/2015, un costo mensile massimo per dipendente pari al 50 per cento del valore comunicato dagli enti e sancito dall' Osservatorio regionale nella seduta del 4 novembre 2016, se uguale o inferiore al valore mediano di €605,42, cui seguirà conguaglio di pari entità a copertura delle spese sostenute.

In caso di valore superiore al valore mediano di €605,42, la Regione riconosce il 50 per cento del valore mediano stesso, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata da contabilità analitica o da specifici giustificativi di spesa.

Ai fini del rimborso delle spese di funzionamento per l'anno 2016 sostenute dalle Amministrazioni Provinciali e dalla Città Metropolitana per il personale addetto ai Centri per l'Impiego, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n.23/2015, la Regione riconosce, a titolo di anticipazione delle somme che verranno integralmente ristrate a seguito del trasferimento statale, un costo mensile massimo per dipendente pari ad un terzo del valore comunicato dagli enti e sancito dall'Osservatorio regionale nella seduta del 4 novembre 2016. A seguito del trasferimento delle risorse statali, si procede al conguaglio con le seguenti modalità:

- a) se il valore comunicato dagli enti è uguale o inferiore al valore mediano di € 391,16 si riconoscono i restanti due terzi del valore comunicato, a copertura delle spese sostenute,
- b) se il valore è superiore al valore mediano di € 391,16 il conguaglio è disposto su presentazione di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata da contabilità analitica o da specifici giustificativi di spesa.

Articolo 3 (rimborso spese per l'utilizzo da parte della Regione delle autovetture a servizio delle funzioni di cui all'articolo 8 l.r.n. 23/2015)

Alle province che hanno stipulato la convenzione per disciplinare in via transitoria l'utilizzo da parte della Regione delle autovetture degli enti a servizio delle funzioni ad essa riallocate, la Regione riconosce le spese sostenute nell'anno 2016 per carburante, assicurazioni, manutenzione, tassa di proprietà e pedaggi autostradali.

Il rimborso è effettuato a titolo di anticipo sulla base delle certificazioni presentate dalle competenti strutture delle province alla data del 30 settembre 2016. Il conguaglio, positivo o negativo, delle spese sostenute sino al 31.12.2016, o sino alla data di scadenza delle convenzioni in caso di proroga richiesta per esigenze della Regione, avviene su presentazione di rendicontazione approvata dalle competenti strutture degli enti.

Articolo 4 (definizione costi standard)

Le parti concordano che si provvederà entro il primo trimestre 2017 ad elaborare congiuntamente una metodologia per la definizione di costi standard, da applicarsi a partire dall'esercizio finanziario 2017 alle spese di funzionamento, la cui tipologia, individuata dal presente accordo, potrà essere oggetto di ulteriore specificazione.